



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Salute
U.O. Rapporti Istituzionali, Giuridico-Legislativo, personale e
Medicina Convenzionata Territoriale
marco_paternoster@regione.lombardia.it

P.za Città di Lombardia 1
20124 Milano

tel 02.6765.2097
fax 02/67658433-3301

www.regione.lombardia.it

Il Direttore

Prot. n. H/2013.0031971

Data 19 NOV. 2013

Ai Direttori Generali

Aziende Ospedaliere
Aziende Sanitarie Locali
Fondazioni IRCCS

LORO SEDI

OGGETTO: Attività di esperto in fisica medica.

Con riferimento a quanto in oggetto, al fine di evitare comportamenti disomogenei sul territorio, si trasmettono due pareri del Ministero della Salute, che fanno chiarezza sui requisiti professionali necessari per svolgere l'attività in parola.

Cordiali saluti.

Dott. Marco Paternoster

n. 2 allegati



Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
Direzione Generale Prevenzione Sanitaria
Ufficio II°

N.° DG PREVI-6078/P/F-1-A-9

Risposta al Foglio del
N.°

Roma 01 MAR. 2007
Alla Regione Lombardia
Direzione Generale di Sanità
(Prevenzione, Tutela Sanitaria
Sanitaria e Veterinaria)
Via Pola, 9 e 11
20124 Milano

Epc. Alla Direzione Generale delle Risorse
Umane e Professioni Sanitarie
Ufficio IV - Sede

OGGETTO:

Dlgs. 187/2000, art 7- comma 5 "...esercizio dell'attività di Esperto in Fisica Medica";
richiesta parere interpretativo sui cinque anni di servizio nella disciplina in fisica sanitaria od equipollenti,
per i laureati in fisica, chimica ed ingegneria privi di specializzazione (risposta nota fax 9 febbraio 2007 -
prot. H12006. 0043762).

Con riferimento al parere richiesto si rappresenta che:

- letteralmente l'art 7- com. 5- III capov. / Dlgs 187/2000, per l'attività di Esperto in Fisica Sanitaria, richiede ai laureati in chimica, fisica ed ingegneria, privi della specializzazione nella disciplina alla data di entrata in vigore del Decreto, il possesso di cinque anni di servizio in fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti, come definiti nel DM 30 gennaio 1998 (attuazione dell'art 10-comma 3 del DPR 484/97);

- al riguardo l'orientamento dello scrivente Ufficio è di ritenere che, per i laureati in chimica, fisica ed ingegneria, sprovvisti della richiesta specializzazione, la valutazione dei cinque anni di servizio nell'Area di Fisica Sanitaria, presso strutture del servizio sanitario o in strutture accreditate, necessari quale titolo equivalente per esercitare l'attività di Esperto in Fisica Sanitaria, deve poter risultare del tutto equivalente all'impegno di lavoro ordinario previsto dalla normativa, per i dipendenti del SSN di tale area funzionale, per la valutazione di ogni singolo anno di servizio.

Con l'occasione si ritiene utile osservare che, la problematica su modalità e criteri di valutazione dei cinque anni di servizio di cui all'art 7- comm. 5 del Dlgs. 187/2000, potrebbe essere utilmente affrontata e risolta inequivocabilmente con apposito atto d'indirizzo tecnico in sede di Conferenza Stato Regioni, come già avvenuto in passato per problematiche interpretative simili, inerenti professioni sanitarie.

DIRETTORE DELL'UFFICIO	
Regione Lombardia (Dott. Giampaolo Marano)	
RICEVUTA	
19/03/2007 11.01	
Il dirigente: F. Lopodato	
Regione Lombardia - Giunta	
Sanita	
19/03/2007 14.52	
Arrivo 19/03/2007 11.01	
H1.2007.0012018	

Renzi



H1.2011.0018322

16/06/2011 14:03



90355183

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio II - Qualità negli ambienti di lavoro e di vita. Radioprotezione
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Regione Lombardia
Direzione Generale Sanità
Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria
Via Pola 9/11
20124 Milano

Registro - classif: DGPREV.

OGGETTO: Art. 7 comma 5 del D.lgs. 187/2000. Requisiti per l'attività dell'esperto in fisica medica. Vs. nota prot. H1.2011.0002250 del 25/1/2011.

In merito al quesito posto nella Vs. lettera in oggetto, ferma restando la piena autonomia di giudizio delle strutture regionali in relazione a specifici casi, si ribadisce l'orientamento generale già espresso nella precedente nota del 1 marzo 2007.

L'articolo 7 comma 5 del D.lgs. 187/2000 definisce il ruolo dell'esperto in fisica medica: *"Le attività dell'esperto in fisica medica sono quelle dirette prevalentemente alla valutazione preventiva, ottimizzazione e verifica delle dosi impartite nelle esposizioni mediche, nonché ai controlli di qualità degli impianti radiologici. L'esercizio di tali attività è consentito ai laureati in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica sanitaria o ad esso equipollente ai sensi del citato decreto 30 gennaio 1998. L'esercizio è consentito, altresì, ai laureati in fisica, chimica ed ingegneria, privi di specializzazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti così come definiti nel citato decreto 30 gennaio 1998"*.

L'articolo 8 comma 2 stabilisce peraltro che: *"Il responsabile dell'impianto radiologico, avvalendosi dell'esperto in fisica medica, provvede:*

- a) a che siano intrapresi adeguati programmi di garanzia della qualità, compreso il controllo della qualità, nonché di valutazione della dose o dell'attività somministrata ai pazienti;*
- b) a che siano effettuate prove di accettazione prima dell'entrata in uso delle attrezzature radiologiche e quindi prove di funzionamento sia a intervalli regolari che dopo ogni intervento rilevante di manutenzione. In base ai risultati delle prove il responsabile di impianto esprime il giudizio di idoneità all'uso clinico delle attrezzature.*

L'articolo 7 comma 13 stabilisce inoltre: *"Colui che al momento della pubblicazione del presente decreto è in possesso di una delle abilitazioni prescritte dall'articolo 78 del D.lgs. 17 marzo 1995 n. 230, e iscritto nell'elenco di cui allo stesso articolo può continuare ad esercitare l'attività di controllo di qualità delle apparecchiature radiologiche ed è soggetto a quanto prescritto dai commi 8 e 9.*

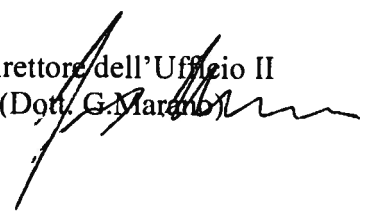
La disposizione normativa, nell'introdurre la nuova figura professionale dell'esperto in fisica medica e le sue attribuzioni e competenze, introduce una clausola di cedevolezza al fine di salvaguardare la situazione pregressa, ammettendo l'esercizio delle pertinenti attività (dell'esperto in fisica medica) *ai laureati in fisica, chimica ed ingegneria, privi di specializzazione, che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in*

strutture accreditate, cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti. Ulteriore clausola di cedevolezza è riferita all'ambito specifico dei controlli di qualità, la continuazione del cui esercizio è ammessa per colui che al momento della pubblicazione del decreto è in possesso di una delle abilitazioni prescritte dall'articolo 78 del D.lgs. 17 marzo 1995 n. 230, e iscritto nell'elenco di cui allo stesso articolo, vale a dire gli esperti qualificati in radioprotezione.

La norma ammette quindi le clausole di cedevolezza esclusivamente per coloro che si trovano nelle citate condizioni di cui all'articolo 7 (terzo periodo del comma 5 e comma 13), rispettivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. 187/00 (1 gennaio 2001) e alla sua data di pubblicazione (7 luglio 2000). Servizi resi successivamente a tali date non possono in alcun modo essere considerati utili ai fini dell'eventuale esercizio "per cedevolezza" di attività proprie dell'esperto di fisica medica, da parte di soggetti non in possesso di laurea in fisica e diploma di specializzazione in fisica sanitaria.

Si ribadisce che la valutazione dei cinque anni di servizio presso strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, per i laureati in fisica, chimica ed ingegneria privi di specializzazione, debba essere basata su opportuni riscontri che documentino sia durata e continuità del servizio prestato, che la sua regolare attinenza alla disciplina della fisica sanitaria. Anche nel caso di eventuali forme contrattuali di collaborazione, la mera continuità del rapporto di collaborazione non può certo essere considerata criterio sufficiente. Opportuni ulteriori riscontri dovranno documentare la continuità e regolare attinenza alla fisica sanitaria della specifica attività professionale prestata, che dovrà risultare del tutto equivalente all'impegno di lavoro ordinario previsto dalla normativa per i dipendenti del SSN dell'area funzionale in questione per ogni singolo anno di servizio dei cinque considerati.

Il Direttore dell'Ufficio II
(Dott. G. Marano)



han